

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.		
<b>Congedo:</b>		Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato - Settore ufficio cereali, farine e pasta (U. CE. FA. P.). (496) . . . . .	326
PRESIDENTE . . . . .	326	PRESIDENTE . . . . .	326, 327
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		VIGENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	327
PRESIDENTE . . . . .	326	ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	327
<b>Disegni di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>		<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154) . . . . .	326	Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (559) . . . . .	327
Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto. (155) . . . . .	326	PRESIDENTE . . . . .	327, 329
<b>Disegni di legge (Rinvio della discussione):</b>		CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	327, 329
Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48. (326) . . . . .	326	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	329
Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51). (327) . . . . .	326	Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (718). . . . .	329
Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) . . . . .	326	PRESIDENTE . . . . .	329, 330
		MAROTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	329, 330
		ANGIOY . . . . .	329, 330
		ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	330
		Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ». ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (719). . . . .	330
		PRESIDENTE . . . . .	330, 331
		CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	330, 331

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1954

	PAG.
CAVALLARI VINCENZO . . . . .	330, 331
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	331
ALPINO . . . . .	331
Approvazione dell'atto 5 giugno 1952, concernente regolamento di rapporti tra lo Stato e il Comune di Bari, per gli arenili di Porto Nuovo e del Filoscene. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (720) . . . . .	331
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	331
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>	
PIERACCINI ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili. (33) . . . . .	332
PRESIDENTE . . . . .	332
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	332
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
CAPPUGI: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali. (42) . . . . .	332
PRESIDENTE . . . . .	332, 333, 334, 335
FERRERI PIETRO, <i>Relatore</i> . . . . .	332, 334, 335
CAPPUGI. . . . .	333, 334, 335
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	334
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	336

**La seduta comincia alle 9.10.**

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Congedo.**

Comunico che è in congedo il deputato Caiati.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, gli onorevoli Bolla e Perdonà sostituiscono, rispettivamente, per l'esame dei disegni e delle proposte di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, gli onorevoli Pella e Scoca.

**Rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge: Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello stato, per i generi alimentari. (154). Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto. (155)**

**e rinvio della discussione dei disegni di legge: Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48. (326). Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51). (327). Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52). (328). Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato - Settore ufficio cereali, farine e pasta (U. CE. FA. P.). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (496).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari — Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto, nonché la discussione dei disegni di legge: Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 — Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) — Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) — Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato - Settore ufficio cereali, farine e pasta (U. CE. FA. P.).

Poiché trattasi di sei disegni di legge aventi per oggetto materia analoga, riguardante cioè regolazioni finanziarie di oneri originati dalla gestione di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1954

gionamento alimentare del Paese, propongo che essi siano esaminati congiuntamente. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Come i colleghi ricorderanno, nelle precedenti sedute del 25 novembre, 2 e 11 dicembre dello scorso anno era stata iniziata la discussione dei primi due disegni di legge ed era stato nominato un comitato ristretto per l'approfondimento dell'esame dei provvedimenti stessi e degli eventuali emendamenti che fossero stati presentati.

VICENTINI, *Relatore*. Dovendo assumere ulteriori informazioni in merito agli accennati provvedimenti, prego il Presidente di voler rimandare la discussione dei citati disegni di legge ad altra seduta.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che l'esame dei sei disegni di legge, precedentemente indicati, è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

#### **Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (559).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

Prego l'onorevole Cavallaro Nicola, relatore, di riferire su questo disegno di legge.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Il presente disegno di legge ha lo scopo di regolare talune questioni interessanti la categoria dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. Gli articoli 1 e 2 concernono la sistemazione dei militari richiamati durante la guerra 1940-45, trattenuti in servizio nel Corpo dopo la cessazione del conflitto. Costoro, ove siano stati collocati in congedo o debbano esserlo, senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, conseguono un'indennità *una tantum*, pari ad una mensilità di stipendio ovvero 30 giorni di paga base per ogni anno di servizio prestato dall'ultimo richiamo. L'articolo 3 precisa che il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai militari richiamati o trattenuti è considerato utile ai fini della pensione. L'articolo 4 concerne il collocamento a riposo dei militari riammessi nel Corpo in forza del decreto legislativo 21 gennaio 1947, n. 37; gli articoli 5 e 6

riguardano i limiti di età sia degli appartenenti alla banda musicale del Corpo e sia degli aiutanti di battaglia. Gli articoli 7 e 8 concernono l'adeguamento delle norme per il computo del trattamento di quiescenza dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo, ai limiti di età istituiti per il collocamento a riposo in sostituzione dei preesistenti periodi massimi di servizio (legge 15 luglio 1950, n. 594). L'articolo 9 detta infine disposizioni per la copertura dell'onere derivante dalla concessione dell'indennizzo *una tantum*, di cui all'articolo 2, fronteggiabile con i normali stanziamenti di bilancio.

Aggiungo che la V Commissione permanente (Difesa) ha deliberato di esprimere parere favorevole al disegno di legge in esame, con la raccomandazione che siano soppressi gli articoli 7 e 8, che incidono in senso sfavorevole sul trattamento di quiescenza, dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione successivamente i seguenti articoli sui quali non sono stati presentati emendamenti.

#### ART. 1.

I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti ininterrottamente in servizio dopo la cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450.

(È approvato).

#### ART. 2.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45, collocati o da collocare in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della

paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennità è quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dall'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 594, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dall'articolo 3-bis della legge 15 luglio 1950, n. 594, e dal precedente articolo 1, è considerato utile ai fini della pensione.

L'articolo 3-ter della legge 15 luglio 1950, n. 594, è abrogato.

(È approvato).

#### ART. 4.

Ferme restando le disposizioni transitorie dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che siano stati riammessi nel Corpo a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, e che, posteriormente al periodo previsto dalle anzidette disposizioni transitorie, vengono raggiunti dai limiti di età senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo utile per la pensione, sono collocati a riposo al compimento di tale limite di servizio.

Il periodo di servizio prestato da richiamato o trattenuto nella Guardia di finanza dai finanziari riammessi in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, è computato ai fini dell'anzianità utile per l'avanzamento ad appuntato.

(È approvato).

#### ART. 5.

I sottufficiali e militari di truppa musicanti effettivi della banda musicale della Guardia di finanza, raggiunti dai limiti di età o dai periodi massimi di servizio per il collocamento a riposo, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307,

ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente, continuando a gravare sugli organici, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò si renda necessario per il funzionamento e l'efficacia artistica del corpo musicale.

Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307.

(È approvato).

#### ART. 6.

Gli aiutanti di battaglia della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di età.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 7 e 8 dei quali la V Commissione permanente (d'Asse) ha proposto la soppressione.

#### ART. 7.

La pensione normale spettante ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza è pari, dopo venti anni di servizio effettivo, a 60 centesimi della base pensionabile costituita dall'ultimo stipendio o paga — considerati aumentati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni — e dagli altri assegni utili a pensione integralmente percepiti. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo l'aliquota di 60 centesimi è aumentata:

di 3 centesimi per i sottufficiali;

di 5 centesimi per i militari di truppa.

In nessun caso la pensione così calcolata può superare il massimo di nove decimi della base pensionabile di cui al precedente comma.

#### ART. 8.

I sottufficiali e militari di truppa che abbiano prestato più di venti anni di servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge avranno diritto alla pensione normale che sarebbe spettata loro a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, se fossero stati collocati a riposo alla data suddetta, quando tale pensione sia più favorevole di quella che dovrebbe essere loro attribuita all'atto dell'effettivo collocamento a riposo a mente del precedente articolo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1954

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Facio mia la proposta della V Commissione permanente.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero far presente che negli articoli 7 e 8 sono stabilite nuove aliquote per la liquidazione delle pensioni e per adeguare tale liquidazione ai nuovi limiti di età che erano stati stabiliti con la legge del 1949. Il Parlamento, discutendo analoga disposizione relativa ai carabinieri, ha creduto di sopprimerla. È evidente quindi che, per addivenire ad una uniformità di trattamento fra i vari corpi di polizia, anche questi articoli dovrebbero essere soppressi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di sopprimere gli articoli 7 ed 8, proposta cui aderisce anche il Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 9 (che diventa 7):

Al maggior onere derivante dal precedente articolo 2, valutato in lire 80 milioni, si farà fronte con una riduzione di uguale ammontare dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, relativo agli stipendi e paghe dei militari del Corpo della Guardia di finanza.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (718).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

Il relatore onorevole Marotta ha facoltà di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

Sul provvedimento in esame doveva esprimere il proprio parere la I Commissione per-

manente (Interni). Essendo trascorso il termine stabilito dal regolamento, s'intende che vi abbia rinunciato.

MAROTTA, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento di esenzione dai diritti casuali, provvedimento che è stato proposto a seguito di una decisione dell'Alta Corte siciliana, che ritenne non legittima l'applicazione dei diritti casuali sui mandati riscontrati dagli uffici della Corte dei conti presso la Regione siciliana medesima. A seguito di questa decisione della suddetta Alta Corte, la Regione sarda a sua volta chiese che fosse concesso alle Regioni l'esonero dal pagamento dei diritti casuali anche per le somme mutate dalla Cassa depositi e prestiti. Non si ritenne che la decisione dell'Alta Corte siciliana potesse estendersi analogicamente anche a questi diritti casuali. Ma parve giusta la richiesta presentata dalla Regione e quindi fu presentato un disegno di legge con cui le Regioni venivano esonerate dal pagamento dei diritti casuali di cui trattasi. Il disegno di legge fu presentato al Senato, dove si svolse una discussione ampia e si propose appunto che questa esenzione concessa alle Regioni venisse estesa pure ai comuni e alle province. Siccome le Regioni non pagano praticamente i diritti casuali dal 1° gennaio 1953, il testo approvato dal Senato prevede appunto che da quella data le Regioni non debbano più pagare quei diritti, mentre prevede per le province, i comuni e gli enti di beneficenza che l'esenzione debba aver luogo dall'entrata in vigore della presente legge. Nel complesso, pare opportuna la decisione adottata dal Senato, perché noi sappiamo che questa esenzione opera già a beneficio delle Amministrazioni statali e fu anche estesa alla Cassa per il Mezzogiorno.

Per questi motivi propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGIOY. Credo che la Regione sarda abbia fatto pervenire al Governo una proposta di emendamento circa la decorrenza, in quanto con la decorrenza del 1° gennaio 1953 resterebbe escluso l'unico mutuo che finora la Regione ha contratto, mutuo che verrebbe gravato di una spesa di 10 milioni. Credo che la Regione abbia chiesto di anticipare la decorrenza al 1° agosto 1952.

MAROTTA, *Relatore*. Ma la Regione ha già pagato detta somma?

ANGIOY. Questo non lo so. So che la Regione ha presentato tale richiesta.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1954

MAROTTA, *Relatore*. Dato il sistema con cui vengono esatti i diritti casuali, si deve pensare che tali compensi siano già stati distribuiti al personale. Ora come si potrebbe fare per recuperare tali somme? Bisognerebbe reperirle presso i vari impiegati secondo l'entità delle quote da essi percepite! Ciò che mi sembra assurdo.

ANGIOY. Non so se i 10 milioni siano stati già corrisposti, oppure se la Regione sarda, nelle more di questa pratica, non li abbia pagati.

PRESIDENTE. Onorevole Angioy, se risultasse in modo certo che la corresponsione dei diritti casuali non fosse ancora avvenuta, il suo emendamento si potrebbe prendere in considerazione. Ma essendo già avvenuto il mutuo, come lei dice, i diritti casuali saranno stati accantonati e anche distribuiti. Quindi è difficile recuperare tali somme.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se il mutuo non è stato perfezionato e la Regione non ha ancora incassato la somma corrispondente, evidentemente essa non ha corrisposto i diritti casuali; se invece il mutuo è già stato incassato, poiché la trattativa è contemporanea all'erogazione del mutuo, ne deriva che i diritti casuali sono stati già distribuiti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento, dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga ».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».**  
(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

L'onorevole Cavallaro Nicola, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione del Senato.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. La legge 29 luglio 1949, n. 474, all'articolo 1 dispone che gli istituti di credito fondiario, tenuti all'osservanza di un limite massimo nella emissione delle cartelle di credito, possono emettere i titoli stessi fino alla concorrenza di 20 volte il proprio patrimonio o fondo di dotazione. Prima di raggiungere detto limite, gli istituti che esercitano il credito fondiario, per non interrompere la loro attività, debbono provvedere ad aumentare la propria dotazione. Nello scorso mese la nostra Commissione approvò l'aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli. Oggi è la volta della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. Il Consiglio di amministrazione del Banco stesso ha chiesto l'aumento del fondo speciale di riserva della Sezione, utilizzando le somme già accantonate in bilancio per il predetto scopo. In data 29 luglio dello scorso anno, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha concesso l'autorizzazione per elevare il fondo speciale da 250 milioni a 350 milioni di lire.

Propongo l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Desidererei avere dal relatore qualche chiarimento in merito al motivo che ha determinato l'aumento dei 100 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario anzidetto.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. In base alla legge 29 luglio 1949, n. 474, gli istituti di credito devono osservare dei limiti nella emissione delle proprie cartelle. Nel caso del Banco di Sicilia il limite massimo era di 250 milioni. Tale limite permette alla Sezione speciale di credito fondiario del Banco stesso di emettere cartelle pari a 20 volte l'ammontare del proprio patrimonio. Siccome questo limite sta per essere raggiunto, il Banco di Sicilia, servendosi della norma prevista dalla legge che ho citato, chiede l'aumento del fondo di dotazione della Sezione di credito; in tal modo aumenta anche la possibilità di emettere cartelle di credito fondiario.

CAVALLARI VINCENZO. Poiché qui si tratta di un fine lodevole, quello del credito fondiario, anche a nome dei colleghi del mio gruppo dichiaro che in linea di massima

non abbiamo nessuna opposizione da fare. Vorrei però sapere dal relatore se negli esercizi passati la somma di 250 milioni, stabilita come massimo, venne per intero effettivamente utilizzata per operazioni di credito fondiario dal Banco di Sicilia.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Il presente disegno di legge è passato attraverso determinate fasi. Vi è stata una richiesta documentata da parte del Banco di Sicilia e vi è stato anche un parere da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avendo letto la relazione del Banco di Sicilia, che ora non ho con me, posso dare assicurazione all'onorevole Cavallari Vincenzo che l'incremento delle operazioni presso la Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia è stato notevole e tale da giustificare l'aumento del fondo speciale di riserva che porrà il Banco di Sicilia nella condizione di allargare la propria attività creditizia, nel settore fondiario, di altri due miliardi.

Lo sviluppo del credito fondiario rispetto alle altre forme creditizie viene un pò in ritardo per ragioni che sono evidenti; e noi ci siamo trovati in questi ultimi tempi di fronte a richieste di parecchi Istituti — particolarmente del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia — per l'aggiornamento dei fondi di dotazione, in relazione alla possibilità di applicazione delle operazioni stesse.

Credo che queste assicurazioni tranquillizzino e giustifichino la richiesta del Banco di Sicilia.

ALPINO. In rapporto a quanto ha chiesto l'onorevole Cavallari Vincenzo faccio presente che non vi può essere una sfasatura tra il risparmio raccolto ed il suo impiego, perché il limite di venti volte il fondo di dotazione rappresenta un limite posto alla circolazione delle cartelle, cartelle che vengono emesse a stipulazione dei mutui. La prima fase istruttoria è la stipulazione dei mutui; al momento in cui il mutuo è ammesso alla stipulazione, l'Istituto fondiario emette le cartelle, le quali vengono poi vendute sul mercato o consegnate addirittura al mutuatario. Quindi l'equilibrio è automatico.

Quanto al fatto dei passati esercizi il limite riguarda il decuplo delle cartelle in circolazione. Vuol dire che adesso si vede che stiamo raggiungendo 5 miliardi di cartelle in circolazione, per cui per poter arrivare a 7 miliardi, occorre elevare il fondo speciale a 350 milioni di lire. Ma i 7 miliardi di lire rappresentano cartelle in circolazione originate dalle operazioni di credito stipulate

anteriore all'emissione dei titoli. Quindi, non vi è alcuna sfasatura.

CAVALLARI VINCENZO. Mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti fornitimi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

« Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 250 milioni con legge 18 dicembre 1951, n. 1598, viene ulteriormente elevato a lire 350 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge, constando di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto 5 giugno 1952, concernente regolamento di rapporti fra lo Stato ed il comune di Bari, per gli arenili di Porto Nuovo e del Filoscene. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (720).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto 5 giugno 1952, concernente regolamento di rapporti fra lo Stato ed il comune di Bari, per gli arenili di Porto Nuovo e del Filoscene.

Data la temporanea assenza del relatore, onorevole Berzanti, riferirò io stesso su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

Tra il comune di Bari e lo Stato sono intercorse, e si protrassero per alcuni anni, laboriose trattative intese a definire due grosse questioni concernenti la proprietà di vaste zone di arenili situate in quella città: la prima riguarda gli ex arenili siti a nord dell'abitato (località Porto Nuovo — Corso Trieste e Corso della Vittoria); la seconda gli arenili in località Filoscene.

Su dette questioni si è raggiunto finalmente un accordo in base al quale, determinati preliminarmente i diritti del comune e quelli

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1954

dello Stato, si addiviene, mediante cessione e permuta di varie zone degli indicati arenili, ad un generale, definitivo e soddisfacente regolamento di rapporti fra i due enti interessati.

Sullo schema dell'atto predisposto per detta definizione di rapporti il Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza dell'8 aprile 1952 ha espresso parere favorevole.

Il 5 giugno 1952, detto schema è stato perciò tradotto in atto formale.

Per l'approvazione di tale atto — che pone in essere, fra l'altro, permuta e alienazione a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato aventi valori superiori ai limiti entro i quali le vigenti disposizioni consentono la normale procedura per l'alienazione di beni dello Stato — si è ora predisposto l'apposito disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

« È approvato l'atto 5 giugno 1952, n. 314 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Bari, con il quale, mediante transazione, permuta e alienazione di beni patrimoniali dello Stato, sono state regolate, con il comune di Bari, le questioni riguardanti gli arenili siti in detta città, località Porto Nuovo e Filoscene ».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Rinvio della discussione della proposta di legge Pieraccini ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili. (33).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pieraccini, Barbieri, Chiaromello, Ghislandi, Luzzatto, Faralli, Montelatici e Saccenti: Concessione di una pensione ai ciechi civili.

Prego il relatore, onorevole Cavallaro Nicola, di svolgere la sua relazione su questa proposta di legge.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Data l'assenza del proponente, onorevole Pieraccini, chiederei un rinvio della discussione della proposta di legge, dato che il Ministero del tesoro ha manifestato il proprio parere contrario per quanto riguarda la concessione della pensione, mentre sarebbe disposto ad aumentare lo

stanziamento del contributo a favore dell'Unione italiana ciechi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione di questa proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Seguito della discussione della proposta di legge Cappugi: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali. (42).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Cappugi: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali.

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di riassumere i punti essenziali della discussione avvenuta su questo provvedimento nella precedente seduta.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Come già dissi nella precedente seduta del 31 marzo 1954, un'analoga proposta di legge fu già presentata alla Camera nella passata legislatura, ed ebbe una navigazione particolarmente difficile; ma finì con l'aver l'approvazione della Camera, mentre non ebbe quella del Senato a causa dell'anticipato scioglimento dell'altro ramo del Parlamento.

Era sorta opposizione da parte del rappresentante del Governo, nella citata precedente seduta, non per il principio che si riteneva ammissibile, ma per la formulazione di questo articolo unico, per il fatto che gli assegni pensionabili non sono uguali per tutte le categorie dei dipendenti statali. Ci sono talune indennità pensionabili di cui beneficiano soltanto dipendenti di particolari settori della pubblica Amministrazione. Allora, il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'articolo unico che verrebbe ad essere formato anch'esso di due commi.

Ecco il primo comma:

« Le variazioni dei trattamenti economici di attività dei dipendenti statali di ruolo, qualora riguardino la totalità dei dipendenti stessi, devono essere apportate esclusivamente mediante modifica degli stipendi o degli altri assegni pensionabili ».

È questo un principio che si inserisce in un altro principio generale, perchè in definitiva, una volta approvato questo comma, il Governo, in occasione di ulteriori aumenti del trattamento economico ai dipendenti statali, sarebbe



obbligato a toccare soltanto quella parte degli emolumenti e dei compensi che spettano agli impiegati dello Stato e che sono pensionabili.

Questo è un non lieve inconveniente. Non vorrei che il principio generale della proposta di legge Cappugi risultasse frustrato dall'azione del Governo, il quale, per sfuggire alle conseguenze del principio generale, aumentasse, non gli assegni pensionabili, ma quelle altre indennità che non concorrono ad aumentare la pensione.

In sostanza in occasione del principio generale della perequazione automatica delle pensioni dei dipendenti dello Stato che è oggetto della presente proposta di legge, noi ne introduciamo un altro col quale dettiamo la norma con cui si determinano le voci sulle quali si potranno apportare eventuali variazioni nei compensi dei dipendenti dello Stato.

Col secondo comma, pure proposto dal Ministero del tesoro si vuole ovviare alle difficoltà ed alle obiezioni che sono state sollevate dai competenti uffici. Obiezioni che si riassumono in questo fatto: che non si può parlare di una proporzionalità in senso aritmetico: in quanto taluni dipendenti dello Stato hanno indennità pensionabili che altri dipendenti dello Stato non hanno; in quanto per una legge recente la formazione della pensione ha un elemento fisso che sfugge alla proporzionalità, elemento dato precisamente da quelle 66 mila lire che sono concesse dalla legge 4 maggio 1951, n. 307; giacchè vi sono altri fattori, quali il servizio militare ad esempio, che influiscono sul trattamento della pensione, ecc.

La formulazione suggerita dal Governo e dal medesimo ritenuta idonea ad un tempo a riprodurre il principio a cui si ispira la proposta Cappugi e d'altra parte atta a sfuggire all'inconveniente che ho brevemente rilevato, questa formulazione, dicevo, si ha nel secondo comma suggerito dal Governo che è del seguente tenore: « Ogni qualvolta si modificano gli stipendi o gli altri assegni pensionabili, oppure si cambiano le norme che regolano la commisurazione delle pensioni ordinarie, si devono disporre, con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza, corrispondenti variazioni delle pensioni in corso di godimento ».

Ammesso che questa formulazione rappresenti — come rappresenta secondo me — una maniera per ovviare all'inconveniente citato, si potrebbe osservare che il principio che voleva affermare la proposta Cappugi, resta attenuato per un fatto che è evidente.

È detto che tutte le volte che si modificassero gli stipendi o gli altri assegni pensionabili, si dovrà senz'altro provvedere, ma, direi, con un nuovo procedimento; procedimento che non potrà sfuggire ad un criterio che è più blandamente richiamato. Insomma, il principio della proporzionalità e della automatica perequazione qui viene largamente indebolito.

Ecco perché, avendo saputo che il proponente del provvedimento si è fatto carico — ed era naturale del resto che la paternità della proposta di legge lo spingesse ad esser ancor più diligente del relatore — di proporre una ulteriore modificazione, anch'essa capace di mantenere il principio da lui affermato e tale da sfuggire a questa mia seconda obiezione, penso che sarebbe opportuno che io dessi il mio parere allorché il proponente onorevole Cappugi avrà espresso il proprio pensiero.

CAPPUGI. Ho esaminato con molta attenzione il testo che viene proposto dal Governo in sostituzione di quello che forma oggetto della mia proposta di legge. Devo confessare che sono un po' preoccupato per il secondo comma proposto dal Governo stesso. Il primo comma mi pare superfluo: comunque è accettabile in quanto afferma il principio che ogni qualvolta si migliora il trattamento economico dei dipendenti in servizio, lo si deve fare operando sugli emolumenti fissi e pensionabili. Questo è un principio che, aggiunto eventualmente al testo del mio articolo, può costituire elemento di maggiore garanzia per gli eventuali futuri miglioramenti. Però, come ho detto, mi pare superfluo, in quanto è all'esame del Senato una proposta di legge di delega al Governo che contiene il principio del conglobamento delle voci dello stipendio. Ora, quando quella operazione fosse compiuta, è ovvio che gli eventuali incrementi di retribuzione agli statali verranno ad operare sull'unica voce stipendio e conseguentemente, ai fini della perequazione automatica, questo primo comma dell'articolo che ci viene proposto sarebbe superfluo.

PRESIDENTE. Rimarrebbe però come norma direttiva.

CAPPUGI. D'accordo. Il principio della perequazione automatica è, invece, chiaramente e inequivocabilmente affermato dal testo della mia proposta di legge, che del resto ebbe già, come cortesemente ebbe a ricordare il relatore, il suffragio della Commissione finanze e tesoro nella passata legislatura, e precisamente nella seduta, in sede legislativa, del 18 maggio 1951. Questo prin-

cipio è molto semplice: a parità di grado, di anzianità di grado e di servizio, le vecchie pensioni devono essere uguali a quelle nuove. Questo è il principio che chiarissimamente viene affermato nella mia proposta di legge.

Il secondo comma dell'articolo unico della mia proposta di legge introduce un criterio di proporzionalità. Viene osservato dal Ministero del tesoro che, data la situazione in atto delle retribuzioni, questo criterio di proporzionalità potrebbe turbare l'applicazione del principio. E allora, siccome si tratta di stabilire l'uguaglianza della decorrenza e della misura del trattamento di quiescenza per coloro che si trovano già in pensione e per coloro che vi andranno dopo gli eventuali miglioramenti, io penso che si potrebbe sostituire al secondo comma del mio testo qualche parola. Nel mio testo (comma secondo) è detto: « Le variazioni di detti trattamenti dovranno essere di ammontare proporzionale... ». Io proporrei di modificare così: « ...dovranno corrispondere per misura e decorrenza a quelle stabilite per gli assegni fissi e continuativi di attività di servizio ». Allora si ha una identità assoluta fra il trattamento di pensione per coloro che vanno in pensione rispetto a quelli che già erano in pensione.

**PRESIDENTE.** Il che corrisponde alla frase del secondo comma proposto dal Governo là dove si parla di stipendi o di altri assegni pensionabili.

**CAPPUGI.** Precisamente. Quindi, se la Commissione ritiene di accettare il primo comma dell'articolo proposto dal Governo, io vorrei che si ripetesse poi: « A parità di grado, di anzianità di grado, e di anni complessivi di servizio, i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali sono dello stesso ammontare, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio attivo. Le variazioni di detti trattamenti dovranno corrispondere, per misura e decorrenza, a quelle che deriveranno dai nuovi assegni fissi e continuativi di attività di servizio ». Mi pare che questo tranquillizzi anche sulla questione della proporzionalità. Con ciò s'intenderebbe assorbito il secondo comma proposto dal Governo e d'anzi letto dal relatore: « Ogni qualvolta si modificano gli stipendi o gli altri assegni pensionabili, oppure si cambiano le norme che regolano la commisurazione delle pensioni ordinarie, si devono disporre, con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza, corrispondenti variazioni delle pensioni in corso di godimento ».

**FERRERI PIETRO, Relatore.** Poiché il proponente ha chiarito il proprio parere sulla

proposta suggerita dal Governo, vorrei completare la mia relazione. L'onorevole Cappugi ha detto, in fondo, quello che io avevo detto prima. Il primo comma della proposta formulata dal Governo diventa, ai fini che si propone l'onorevole Cappugi, ultronea. Dobbiamo domandarci se è questa la sede per aggiungere un altro comma, quando sappiamo che al più presto questa materia dovrà essere riveduta in sede di nuovo regolamento del trattamento economico degli impiegati dello Stato. Comunque non mi formalizzo, perché appunto si tratta, se mai, di una seconda affermazione. E pertanto faccio mio il seguente primo comma suggerito dal Governo al quale può aggiungersi, per maggior chiarimento, le parole « di servizio » dopo la parola « attività »: « Le variazioni dei trattamenti economici di attività di servizio dei dipendenti statali di ruolo, qualora riguardino la totalità dei dipendenti stessi, devono essere apportate esclusivamente mediante modifica degli stipendi o degli altri assegni pensionabili ».

È la formulazione del secondo comma dell'originaria proposta Cappugi che non mi sembra risultare estremamente chiara. Egli dice: « Le variazioni di detti trattamenti dovranno corrispondere per misura e per decorrenza a quelle stabilite per gli assegni fissi e continuativi di attività di servizio ». In questo momento invece l'onorevole Cappugi ha avvertito che il termine « misura » era equivoco, perché in tal caso la misura si riferiva all'aumento secco che l'impiegato in servizio stava per ottenere. Mentre qui si tratta dei nove decimi. La liquidazione della pensione di ogni statale dipende non solo da quelle che sono le cifre fisse per ogni dipendente, ma anche dalla situazione particolare di carriera dell'impiegato.....

**PRESIDENTE.** ....dallo stato personale, secondo gli anni di servizio.

**FERRERI PIETRO, Relatore.** Io non so se con questa formulazione non verranno fuori delle difficoltà di applicazione, in quanto si tratta di materia in cui le difformità sono notevoli. Io non sono ora in condizione di dire se tale formula ci lasci perfettamente tranquilli circa il raggiungimento dello scopo e che la sua chiarezza sia del tutto ineccepibile.

**ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Ferma restando l'identità delle vedute in ordine allo scopo che vogliamo raggiungere, io sono dello stesso avviso del relatore. La formulazione proposta dall'onorevole Cappugi, nel senso di meglio definire il

suo pensiero e assicurare la corrispondenza dei trattamenti di quiescenza ai criteri che sono stati esposti, mi pare un pò incerta. Non è che io non voglia spostarmi dalla formulazione proposta nella passata seduta e che ha formato oggetto di illustrazione da parte del relatore. Sono pronto a spostarmi da quella formula; però, questa suggerita dall'onorevole Cappugi non so se tenga conto di tutti i particolari che sono stati ricordati. Tuttavia mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Siccome tutto viene riferito alle variazioni del trattamento di quiescenza, è chiaro che tale trattamento deve essere liquidato in base alle norme esistenti per la liquidazione delle pensioni, le quali stabiliscono i nove decimi degli emolumenti pensionabili. Però si tiene conto della decorrenza e della misura dello stipendio. Con la nuova legge si avrà riferimento allo stipendio conglobato.

Secondo la dizione suggerita dall'onorevole Cappugi ci si dovrebbe riferire agli assegni fissi e continuativi di attività di servizio, cioè a quella parte di assegni che è pensionabile. Se questa è l'interpretazione, credo che la formulazione non dia luogo a nessuna perplessità.

CAPPUGI. Ringrazio il Presidente per i suoi chiarimenti. Ora, se accettiamo di permettere alla formula il primo comma proposto dal Governo o fatto proprio dal relatore, allora l'ultima parte della formula dovrebbe ripetere le parole di quel comma: « stipendi ed assegni pensionabili ».

PRESIDENTE. Esatto.

CAPPUGI. Proporrei inoltre che l'ultimo comma della mia proposta originaria fosse sostituito dal seguente:

« Le variazioni di detti trattamenti dovranno corrispondere, per misura e decorrenza, a quelle che deriveranno dai nuovi stipendi ed assegni pensionabili ».

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Concordo col proponente.

CAPPUGI. Al primo comma proposto dal Governo e accettato dal relatore l'inciso « qualora riguardino la totalità dei dipendenti stessi » mi pare sia estremamente limitativo. Supponiamo infatti che una Amministrazione dello Stato, indipendentemente da ciò che fanno altre Amministrazioni, si trovi in condizioni di dare un aumento di stipendio ai propri dipendenti, perché in tal caso l'aumento di stipendio non dovrebbe giocare sulle pensioni del personale dipendente da quella stessa Amministrazione?

PRESIDENTE. Quando si dice « la totalità dei dipendenti stessi » si intende dire la totalità di tutti i dipendenti che appartengono a quel ruolo particolare. Teniamo presente che la parola « ruolo » va intesa nel senso, ad esempio, del ruolo del Genio civile, del ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

CAPPUGI. Bisogna specificare allora che si tratta di ogni singolo ruolo.

PRESIDENTE. Non credo che vi siano difficoltà di interpretazione. Noi abbiamo nell'Amministrazione dello Stato i gruppi ed i ruoli. Nei gruppi vi sono i ruoli delle singole Amministrazioni; quindi quando si parla della « totalità dei dipendenti stessi » non ci si riferisce a tutti i dipendenti dello Stato.

CAPPUGI. Onorevole Presidente, mi permetto di dissentire dalla sua opinione. L'affermazione di cui si tratta è generalissima: si vuole usare la dizione dipendenti statali di ruolo per distinguerli da quelli non di ruolo.

PRESIDENTE. Allora, invece delle parole « dei dipendenti stessi », si potrebbero usare le altre: « dei dipendenti di uno stesso ruolo ».

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Concordo.

CAPPUGI. Anch'io sono d'accordo.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Sono d'accordo altresì col proponente nel considerare assorbito dalla nuova formulazione del secondo comma della proposta originaria l'altro comma suggerito dal Governo: « Ogni qualvolta si modificano gli stipendi o gli altri assegni pensionabili, oppure si cambiano le norme, ecc. », di cui ho dato precedentemente lettura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico nel testo originario:

« A parità di grado, di anzianità di grado, e di anni complessivi di servizio, i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali sono dello stesso ammontare, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio attivo.

Le variazioni di detti trattamenti dovranno essere di ammontare proporzionale e corrispondere, per decorrenza, a quelle stabilite per gli assegni fissi e continuativi di attività di servizio ».

Come ha proposto il relatore, d'accordo col Governo, alla proposta originaria viene premesso un comma col quale si afferma il principio che le variazioni di trattamenti economici di attività di servizio devono essere apportate mediante modifica degli stipendi o altri assegni pensionabili.

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1954

Il primo comma dell'articolo unico della proposta originaria verrebbe ad essere il secondo comma del nuovo testo dell'articolo unico.

Seguirebbe poi l'ultimo comma della proposta di legge originaria che è stato opportunamente modificato dal proponente d'accordo col relatore.

Pertanto l'articolo unico risulterebbe del seguente tenore:

« Le variazioni dei trattamenti economici di attività di servizio dei dipendenti statali di ruolo, qualora riguardino la totalità dei dipendenti di uno stesso ruolo, devono essere apportate esclusivamente mediante modifica degli stipendi o degli altri assegni pensionabili.

A parità di grado, di anzianità di grado, e di anni complessivi di servizio, i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali debbono essere dello stesso ammontare, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio attivo.

Le variazioni di detti trattamenti dovranno corrispondere, per misura e decorrenza, a quelle che deriveranno dai nuovi stipendi ed assegni pensionabili ».

Pongo in votazione questa nuova formulazione dell'articolo.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (559):

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (718):

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Aumento del Fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (719):

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Approvazione dell'atto 5 giugno 1952, concernente regolamento di rapporti fra lo Stato e il comune di Bari, per gli arenili di Porto Nuovo e del Filoscene » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (720):

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

CAPPUGI: « Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali » (42):

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarelo, Alicata, Amendola Giorgio, Andò, Angioy, Belotti, Berzanti, Bigi, Bolla, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Faletra, Ferreri Pietro, Ghislandi, Guggenberg, Guglielminetti, Infantino, Lombardi Ruggero, Longoni, Malvestiti, Marotta, Matteotti Giancarlo, Nicoletto, Perdonà, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Schiratti, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

È in congedo:

Caiaati.

**La seduta termina alle 10.30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
AVV. CORALDO PIERMANI

---